



Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA, PER GLI UFFICI
CENTRALI DI ROMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'Agenzia delle Entrate ha l'esigenza di acquisire un servizio di manutenzione ordinaria, programmata e non programmata, per gli Uffici Centrali di Roma dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto opere edili, fabbro, lattoniere vetraio e falegname.

Il servizio avrà ad oggetto la manutenzione programmata a canone e una serie di interventi di manutenzione extra canone.

Il presente documento contiene il disciplinare di gara e le condizioni particolari di contratto della trattativa diretta per l'affidamento sopra menzionato.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria offerta tecnica, nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della T.D.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di trattativa diretta, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla trattativa diretta, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. La procedura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016. Ad ogni buon conto, al fine di verificare la congruità dell'offerta il RUP confronterà i preventivi di offerta richiesti attraverso la Piattaforma, i quali verranno valutati oltre che sotto il profilo del Prezzo anche sotto il profilo della qualità.

Art. 2 – Caratteristiche dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi manutentivi ordinari programmati e non programmati per le finiture degli edifici dell'Agenzia delle Entrate (Uffici Centrali di Roma), infissi, le strutture sotto riportati, per la durata di n. 98 giornate lavorative continuative dalla data di consegna, sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico descrittivo e negli atti allegati alla trattativa diretta.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo massimale contrattuale, per la durata dell'affidamento in oggetto, è pari a € 72.521,00 oltre IVA; tale somma comprende l'importo relativo alla manutenzione programmata a canone (€ 31.648,00 oltre IVA) e l'importo per interventi di manutenzione extra canone (€ 40.873,00 oltre IVA). Nel predetto importo complessivo non è compreso il valore degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, che è pari ad € 2.222,00 oltre IVA.

L'aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'affidamento non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 4 - Durata del contratto

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto della durata di n. 98 giornate lavorative continuative dalla data di consegna, corrispondente ad un arco temporale di 5 mesi. E'fatto

salvo il diritto della Committente di recedere dal contratto, previo avviso di 15 giorni, senza alcun onere a carico della Committente, qualora prima della scadenza intervenissero i contratti relativi alle gare centralizzate avviate da Agenzia.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto della committente di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara avviate da Agenzia.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla trattativa diretta. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio da parte del RUP e del DEC.

Art. 6 – Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere inoltrata entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.

All'offerta dovranno essere allegati, in aggiunta ai documenti standard per la risposta alla trattativa diretta, i seguenti documenti:

- DGUE, secondo il fac-simile allegato alla trattativa diretta, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva, secondo il fac-simile allegato alla trattativa diretta;
- Autocertificazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Patto d'integrità;
- Modello sul conflitto d'interessi;
- Dichiarazione di offerta tecnica, secondo il fac-simile allegato alla trattativa diretta;
- Dichiarazione di offerta economica, secondo il fac-simile allegato alla trattativa diretta;
- Modulo di dichiarazione sul costo del personale e della sicurezza.

Art. 7– Criteri di aggiudicazione – offerta tecnica

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il R.U.P., operando attraverso il Sistema, espletterà le seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) valutare le offerte tecniche;
- f) valutare le offerte economiche;
- g) redigere appositi verbali.

La procedura sarà aggiudicata, all'esito della verifica sull'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30 punti) con le modalità di seguito indicate.

7.1 Offerta tecnica (MAX 70/100)

All'offerta tecnica potrà essere attribuito un massimo di 70 punti su 100.

Essa dovrà essere redatta secondo il facsimile predisposto dall'Agenzia (ALL. 3).

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti parametri di carattere tabellare:

Possesso della certificazione ISO 9001		3 PUNTI
Possesso della certificazione ISO 14001		3 PUNTI
Possesso della certificazione BS OHSAS 18001		3 PUNTI
Possesso della certificazione SA 8000		3 PUNTI
Possesso da parte di almeno la metà del personale manutentore impegnato nelle attività di manutenzione, della certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI 11420:2011 "Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione" e specificatamente per il profilo di "Specialista di Manutenzione"		3 PUNTI
ATTIVITA IN EXTRA CANONE	Qualifica di posatore qualificato di pavimentazioni prefinite e rivestimenti di legno e/o base di legno ai sensi della norma UNI 11556 Livello 4 e 5	3 PUNTI

	Qualifica professionale di posatore qualificato di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni, ai sensi della norma UNI 11515-2:2015 Livello 4 e 5	3 PUNTI
	Qualifica professionale di posatore di sistemi a secco in lastre (controsoffitti, parete in cartongesso, etc) ai sensi della norma UNI 11555:2014 Livello 4 e 5	3 PUNTI
ATTIVITA' DI PRESIDIO	Personale assegnato all'attività di presidio con qualifica di Operaio Edile di IV LIVELLO ai sensi della contratto nazionale di categoria (Edili ed affini dipendenti imprese private industriali - ANCE)	10 PUNTI
	Personale assegnato all'attività di presidio con qualifica di Operaio Edile di Specializzato ai sensi della contratto nazionale di categoria (Edili ed affini dipendenti imprese private industriali - ANCE)	5 PUNTI
	Personale assegnato all'attività di presidio con qualifica di Operaio Edile QUALIFICATO ai sensi della contratto nazionale di categoria (Edili ed affini dipendenti imprese private industriali - ANCE)	2 PUNTI
	Personale assegnato all'attività di presidio con qualifica di Operaio Edile COMUNE / FABBRO SPECIALIZZATO ai sensi della contratto nazionale di categoria (Edili ed affini dipendenti imprese private industriali - ANCE)	0
Miglioramento dei tempi preventivazione	5 giorni	0
	3 giorni	4 PUNTI
	2 giorni	6 PUNTI

Esperienza professionale del Responsabile del servizio:	> di 5 anni	0
	> di 10 anni	1 PUNTO
	> di 15 anni	2 PUNTI
Esperienza in capo alla risorsa destinata al presidio di attività di conduzione e manutenzione similari a quelle richieste nell'appalto (serramentistica, edile) per almeno 2 anni		16 PUNTI

Art. 8 - Offerta economica

All'offerta economica saranno assegnati fino a 30 punti su 100, da attribuirsi secondo la formula lineare semplice (a punteggio assoluto):

$$PE (s) = PE_{max} * [(BA-P)/BA]$$

dove:

- PE (s)= punteggio economico
- PE_{max} = punteggio massimo attribuibile, pari a 30
- P = valore totale offerto, indicato quale offerta economica della trattativa diretta (somma colonna E nel modello di offerta economica)
- BA = base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il file "dichiarazione di offerta economica", allegato alla trattativa diretta.

Nel suddetto modello di offerta economica predisposto dall'Agenzia, la società dovrà indicare il prezzo a corpo offerto per il servizio di manutenzione a canone ed i prezzi unitari per ogni singola voce che compone il servizio di manutenzione extra canone come previsto dal Capitolato di gara.

Il valore complessivo dell'offerta economica, al quale verrà attribuito il relativo punteggio, sarà dato pertanto dalla somma del prezzo a corpo offerto per il servizio di manutenzione a canone ed il totale dei prezzi offerti per il servizio di manutenzione extra canone.

Quindi sulla Piattaforma l'operatore economico dovrà indicare il valore complessivo offerto come sopra indicato. Dovrà essere allegata anche il modulo di offerta con specifica indicazione dei singoli prezzi offerti.

L'arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 6 e 9 e in difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 5.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere di revocare le richieste di preventivo.

L'Amministrazione provvede all'affidamento previa verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

BASI D'ASTA

PRESTAZIONE	BASE D'ASTA OLTRE IVA
servizi a canone (presidio)	€ 31.648,00
Servizi extra canone	€ 40.873,00

Art. 9 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 10 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- b) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;**
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;**
- d) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.**

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Prima della stipula del contratto l'Agenzia procederà, d'ufficio, alla verifica dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 sia per l'appaltatore che per il subappaltatore; ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dai commi 5 e 13 dell'art. 80, si applicheranno le Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell'ANAC, cui si rinvia.

Art. 11 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna all'esecuzione dell'appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le disposizioni di dettaglio comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o a quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. In proposito, l'aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e dunque a

risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 13 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L’aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.

L’aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, come da indicazioni del Capitolato e dell’Offerta tecnica approvata dall’Agenzia, nel rispetto delle normative di settore.

L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale non ritenuto idoneo, in tal caso l’aggiudicataria dovrà immediatamente, senza eccezione alcuna, procedere alla sostituzione del personale allontanato con personale idoneo.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 14 – Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti

L’importo complessivo offerto dall’operatore economico è da intendersi come massimale contrattuale. L’affidatario non potrà pretendere il raggiungimento del massimale stimato. L’Agenzia corrisponderà all’operatore economico esclusivamente le prestazioni effettivamente eseguite e richieste.

L’Importo a canone, per le attività di presidio da rendersi per l’intero periodo di 98 giornate lavorative, verrà corrisposto in due rate di pari importo. Le prestazioni per le attività extra canone potranno essere fatturate a seguito della validazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I., oppure inviate all’Agenzia – Direzioni Regionali - attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale territorialmente competente alla liquidazione dei corrispettivi (per i codici IPA, vedasi *Appendice 1 al contratto – Codici IPA*). attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;

- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata tramite posta elettronica dall’Ufficio Fornitori al seguente indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società:

Dal 1 luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del D.L.n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato Fattura PA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia

Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata all’Agenzia entro sette giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, l'eventuale pagamento da questa effettuato avrà pieno effetto liberatorio per la stessa.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it, il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Penali, recesso e risoluzione

Tutti i tempi di consegna previsti nel capitolato, ivi compresi quelli concordati con l'Agenzia in corso di esecuzione, nonché quelli derivanti dalle migliorie di cui all'offerta tecnica, sono da intendersi perentori.

Pertanto, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille del corrispettivo da versare per il servizio affidato per ogni giorno di ritardo; le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di del massimale contrattuale.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla trattativa diretta.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei corsi senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare;

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta ferma l'applicazione degli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente trattativa diretta.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità all'Agenzia, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Agenzia sempre che questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. In particolare, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso

da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 19 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. Ad ogni modo, trovano applicazione le norme su risoluzione e recesso di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011, ove applicabili. Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 21 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., contestualmente alla stipula del contratto di cui alla presente trattativa diretta, le clausole di cui agli artt. 3, 11, 12, 13, 16, 21.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM

Francesco Vasta

“Firmato Digitalmente”

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente